PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 24

Nuove agevolazioni

Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, puo' essere anticipata dallo Stato la intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica. La quota di spesa a carico della proprieta' privata anticipata dallo Stato e' recuperata in 25 anni e su di essa sara', applicato l'interesse del 2 per cento; lo ammortamento avra' inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	III — Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione
Capo	II — Norme per la esecuzione delle opere pubbliche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-24-nuove-agevolazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it